**Cass. Pen. III n. 30128 del 24/07/2012 – Pres. De Maio – Est. Sarno – Ric. Maestri**

**Rifiuti** – veicoli fuori uso – inutilizzabilità del veicolo.

*Integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 256 co. 1 lett a) lo svolgimento di una attività di trattamento di veicoli fuori uso priva di autorizzazione. I veicoli fuori uso sono infatti da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti speciali, pur se ancora iscritti al PRA, nel momento in cui sono inutilizzabili, anche qualora non siano ancora privi di valore economico.*

Ritenuto in fatto

1. Maestri Maurizio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella del tribunale di Lodi in data 25.1.2010 ..

In primo grado l'imputato era stato condannato, previa rettifica delle imputazioni, alla pena di giustizia per reati di cui agli articoli 256 co. 1 lett. a) D. Lgs 152/2006 per avere svolto un'attività di gestione di rifiuti pericolosi ed in particolare di trattamento di veicoli fuori uso senza la prescritta autorizzazione; 256 co. 2 lett. a) D. Lgs 152/2006j'à"'lfere depositato in modo incontrollato rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla sua attività di autoriparazione (batterie esauste, autoveicoli non bonificati, oli esausti, filtri olio depositati in maniera irregolare).

2. La corte di merito, richiamando le motivazioni di primo grado, ha ritenuto provato che l'imputato svolgeva attività di trattamento di veicoli fuori uso senza autorizzazione la cui bonifica veniva eseguita sul luogo del sequestro, richiamando la presenza di numerosi rifiuti rinvenuti nel capannone e le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento. Aggiungeva inoltre che nella specie potessero ricorrere le condizioni indicate dall'articolo 183 lettera m) D. L.vo 152/06 per ravvisare la sussistenza del deposito temporaneo.

Riteneva inoltre la corte di appello ininfluente la permanenza dell'iscrizione al PRA di alcuni veicoli, motivando lo stato di abbandono con la vetustà dei veicoli stessi, con il loro stato di conservazione posto che risultavano aggrediti dalla ruggine dalle erbacce -, con l'assenza di targhe e/o del numero di telaio o della illeggibilità di quest'ultimo, con la circostanza che in relazione ai 19 veicoli valutati dal consulente tecnico, non era stato possibile accertare se il motore fosse funzionante.

In tale contesto ritenevano ininfluente i giudici di appello che alcuni veicoli mantenessero qualche valore, tenuto anche conto che i mezzi visionari erano 19 su 32 e che quelli non esaminati dal CT presumibilmente, secondo i giudici di merito, erano assolutamente privi di valore.

3. Deduce in questa sede il ricorrente:

3.1 Nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 cpp essendo stato erroneamente indicato il provvedimento impugnato nella sentenza di appello (sentenza n.891/2008 del 25.1.2010, anziché n. 62/10 del 25.1.2010);

3.2 violazione di legge in relazione alla qualificazione tecnica di rifiuto (artt. 183 co.1 lett. a) TUA e 47 CdS). Si premette al riguardo che la disciplina dei rifiuti implica ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. a) che il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi dell'oggetto o della sostanza; che l'art. 184 del medesimo TUA comprende nei rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi o le loro parti; che l'art. 231 disciplina una particolare categoria di rifiuti con riferimento ai veicoli fuori uso, vale a dire motoveicoli, rimorchi e mezzi pesanti superiori a 35 q.li e che per le altre categorie vale il Divo 209/2003 e si cita la sentenza di questa Sezione n. 30554 del 15/07/2011 (Rv. 251259), per rimarcare le diverse conseguenze derivanti dalle distinzioni legislative e di cui non si sarebbe tenuto conto in sentenza. Si esclude che per i mezzi in questione necessiti bonifica in quanto gli stessi, essendo accompagnati dai documenti per la vendita risultano messi in sicurezza e si rileva che gli stessi erano funzionanti e che non vi poteva essere volontà di disfarsi proprio in quanto funzionanti e/o muniti di certificati per l'esportazione o di documenti per la circolazione;

3.3 violazione del diritto di difesa per incertezza sui reati contestati. Si fa rilevare come, nonostante le precisazioni della corte di appello vi sia incertezza sulla tipologia di rifiuti (pericolosi o non) e, di conseguenza, sulle norme da applicare. In ogni caso si rileva che il Maestri non sarebbe stato posto nelle condizioni di interloquire sulla sussistenza delle condizioni per ravvisare l'esistenza del deposito temporaneo cui viene fatto cenno in sentenza;

3.4 vizio di motivazione in ordine ai documenti prodotti ed alle testimonianze assunte in primo grado. Si duole in particolare il ricorrente che i giudici di appello abbiano ritenuto prevalente nella valutazione le condizioni visivamente riscontrate dagli agenti sugli approfondimenti eseguiti dal consulente tecnico dell'imputato e che abbiano travisato importanti passaggi della relazione tecnica. In più si fa rilevare come le fatture per il materiale ferroso attengano alla necessità di disfarsi del materiale per ottenere il dissequestro dell'area e che in realtà i pezzi venduti erano tutti originali alcuni dei quali recando ancora le targhette di acquisto ..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1 In relazione al primo motivo osserva il Collegio che si è in presenza di mero errore materiale nell'indicazione della sentenza impugnata da parte del giudice di appello assolutamente ininfluente rispetto al diritto di difesa dell'imputato.

Non vi è dubbio alcuno, infatti, sull'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado e sul contenuto della sentenza medesima, mai posto in discussione, infatti, in relazione ai termini fattuali della contestazione ed alla vicenda di riferimento. Trattasi, quindi, di un evidente errore materiale nella premessa della motivazione della sentenza di secondo grado che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, in quanto i fatti e le ragioni giuridiche della decisione sono quelli descritti nella motivazione della sentenza di appello e nel dispositivo non viene nemmeno indicato il numero della sentenza emessa dal tribunale di Lodi, ma solo la data della pronuncia su cui non vi è contestazione.

1.2 Quanto al secondo motivo va anzitutto rilevata l'ininfluenza sostanziale della sentenza citata dal ricorrente rispetto al caso di specie.

In essa si è affermato, infatti, che .integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. b), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi), l'illecita attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso se contenenti liquidi od altre componenti pericolose, configurandosi, in difetto, la più lieve fattispecie di cui alla lett. a), che sanziona l'abusiva gestione di rifiuti non pericolosi.

Ma è appena il caso di rilevare che nel caso di specie, come correttamente indicato dai giudici di appello, il tribunale ha già ritenuto l'ipotesi di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 256 del TUA in quanto più favorevole; ragion per cui non vi è motivo di ritornare sulle differenze normative che il ricorrente ha inteso valorizzare per distinguere la gravità degli illeciti.

Rimane allora da affrontare l'altra questione sollevata, vale a dire se i veicoli ed il rimanente materiale contestato possano essere ricompresi nella nozione di rifiuto.

Al riguardo la sentenza impugnata mostra anzitutto di fare corretta menzione delle sentenze di questa Sezione nelle quali si è affermato tra l'altro che deve essere considerato "fuori uso", tenuto conto di quanto sancito alla lett. d), comma secondo, dell'art. 3 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3, n. 22035 del 13/04/2010 Rv. 247625); a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 2003, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (da ultimo modificata nel 2011 n.d.r.), deve essere considerato "fuori uso" sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3 n. 33789 del 23/06/2005 Rv. 232480); devono considerarsi rifiuti i veicoli da tempo abbandonati dai proprietari sul territorio pubblico, sicché il prelievo e il successivo deposito degli stessi in maniera incontrollata sul territorio comunale integra il reato di cui all'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo, D. Lgs. n. 152 del 2006. (Sez. 3, n. 38409 del Rv. 241290); la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504); i veicoli d'epoca, definiti dall'art. 3, comma terzo, del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati sì da rivelarsi d'interesse per collezionisti o musei, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Sez. 3, n. 18504 del 16/03/2011 Rv. 250144).

In sostanza, quindi, i veicoli fuori uso devono essere inutilizzabili come tali per poter essere assoggettati alla disciplina normativa sui rifiuti, anche qualora non siano ancora privi di valore economico.

Ciò posto appartengono al merito i rilievi del ricorrente avendo la corte di appello, come indicato in premessa, evidenziato con motivazione logica e congruente, correttamente verificando i principi affermati da questa Corte, le ragioni per le quali i veicoli ed il materiale rinvenuto erano da~ considerare rifiuto.

Ed anche il rinvenimento di fatture concernenti la vendita di materiale ferroso, cui fa cenno la difesa del ricorrente, appare logicamente spiegata con l'acquisto dall'estero di veicoli dismessi per la vendita di rottami ferrosi.

Rientra, infine, nella valutazione di merito stabilire se l'attività di separazione delle batterie dai liquidi di funzionamento costituisca attività di bonifica o prodromica all'attività di demolizione. E sul punto ancora una volta si deve ribadire la logicità degli elementi indicati dai giudici di appello per pervenire alla conclusione raggiunta.

3) Sul terzo motivo concernente l'asserita mancanza di correlazione tra accusa e sentenza vengono in questa sede riproposte le medesime doglianze alle quali la corte di appello ha già correttamente risposto - e le cui motivazioni devono essere, quindi, richiamate in questa sede -, evidenziando come l'eliminazione di alcuni refusi non abbia inciso sulla sostanza delle contestazioni rispetto alle quali l'imputato ha avuto modo di difendersi pienamente come dimostrato anche dalla redazione di una consulenza di parte e dalla produzione di documentazione per controbattere le ipotesi di accusa. Né vale rilevare in questa sede che l'ipotesi del deposito temporaneo non è stata mai oggetto di discussione atteso che l'insussistenza di una ipotesi di "deposito temporaneo" è stata evocata unicamente per escludere l'esistenza di profili di liceità della condotta contestata e che la dimostrazione della sussistenza di cause giustificative del proprio operato compete all'imputato.

4) Infine, in relazione al quarto motivo si deve rilevare per un verso che non è eccepibile il travisamento della prova in caso di doppia conforme.

Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130).

La contestazione secondo cui il giudice avrebbe privilegiato nella decisione le fotografie e le dichiarazioni degli agenti rispetto alle risultanze della consulenza di parte ed alla documentazione prodotta per dimostrare la commerciabilità di alcuni veicoli, è inammissibile attenendo al merito della valutazione che appare, si ribadisce ancora una volta, correttamente e logicamente motivata. Va di conseguenza rigettato il ricorso stesso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, rimanendo così assorbite le altre questioni dedotte.